

Notizie dal CNA

Sulla G. U. n° 283 del 4.12.97 è pubblicato il
Decreto 3 settembre 1997, n° 417

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti

Art. 1

1. I compensi a vacanza previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n° 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n° 233, sono fissati in ragione di Lit. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di Lit. 73.500 per ogni aiuto iscritto all'Albo e di Lit. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.